



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **Determinazione Sindacale n. 6 del 31/03/2020**

**Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON MODALITÀ "VIDEOCONFERENZA". .**

IL SINDACO

Su proposta del Segretario Generale:

**Visti:**

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

**Preso atto:**

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e),*

*del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;*

- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 87, comma 1 del D.L. 17.3.2020 n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, che conseguentemente: “a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”;*
- che, altresì, ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione normativa, “*La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.”;*

#### **Atteso:**

- che ai sensi del comma 1, art. 23 dello Statuto Comunale, “*Il Sindaco è il capo del Governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di soprintendenza e di amministrazione*” e, altresì, ai sensi del comma 4 “*Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate (...) attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.”;*
- che le sedute di Giunta Comunale si sono sempre tenute presso l'Ufficio del Sindaco e/o del Segretario Generale, su convocazione del Sindaco e mediante la partecipazione e la presenza fisica dei singoli componenti;
- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 della citata L.R. n. 16/1963, la Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono;
- che ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 26/08/1992 n. 7 e ss.mm.ii., che nell'Ordinamento Regionale degli EE.LL., stabilisce che il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed ha competenza generale residuale “*(...) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti (...);*
- che in considerazione dei vigenti divieti di forme di assembramento di persone in

luoghi pubblici o parti al pubblico, nella necessità di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, si ritiene necessario intervenire per determinare le nuove modalità di svolgimento delle riunioni di Giunta Comunale;

- che ai sensi del comma 1, art. 73 del D.L. 17.3.2020, n.18, *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (...) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (...) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (...) secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*;
- che ai sensi del comma 5 del medesimo articolo *“Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.”*;
- che con Circolare n.7 del 18 marzo 2020, l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha precisato che, in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escludere l'immediata applicabilità delle norme del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 che coinvolgono gli enti locali, anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale;
- che, altresì, con ulteriore circolare n. 8 del 24.3.2020, l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha precisato che un elemento di evidenza è l'obbligo della videoconferenza e che:
  1. le riunioni in videoconferenza devono prevedere il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco;
  2. al fine dello svolgimento delle attività che vengono normalmente tenute in forme aggregative si dovrà, pertanto, ricorrere allo svolgimento delle adunanze attraverso collegamenti audio video purché idonei a garantire la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti e assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute;
  3. si dovrà consentire al Segretario Generale, preferibilmente presente nella sede istituzionale del Comune, di verificare quanto accade e quanto viene deliberato nel corso della seduta;
  4. si dovrà consentire a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  5. si dovrà provvedere agli adempimenti e adeguamenti tecnologici finalizzati a

rendere agevole lo svolgimento delle sedute;

6. i componenti potranno firmare digitalmente i documenti anche quando si trovano al di fuori della sede istituzionale.

**Ritenuto:**

- che presso questo Ente, a causa dei sopravvenuti divieti in materia di assembramenti e di spostamenti, non è stato possibile regolamentare lo svolgimento delle sedute in videoconferenza;
- che a causa della impossibilità oggettiva di effettuare le sedute di Giunta Comunale con la partecipazione fisica dei singoli componenti, l'attività di tale Organo è stata momentaneamente sospesa;
- che al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'organo collegiale, anche a sostegno delle attività emergenziali a tutt'oggi in essere, occorre disciplinare una modalità alternativa che consenta lo svolgimento delle sedute di Giunta in videoconferenza, nel rispetto delle regole di collegialità, parità di trattamento dei singoli componenti, nonché riservatezza e sicurezza delle riunioni, stante il carattere non pubblico delle stesse.

**Richiamato** il comma 1, art. 73 del D.L. 17.3.2020, n.18 che, in assenza di regolamento, demanda al Sindaco la competenza residuale di disciplinare lo svolgimento delle sedute in “*videoconferenza*”, e preso atto della superiore proposta del Segretario Generale.

**Ritenuto**, ai sensi e per gli effetti del comma 1, art. 23 dello Statuto Comunale, nonché del comma 1, art. 73 del D.L. 17.3.2020, n.18, di fissare con proprio provvedimento, i criteri per lo svolgimento delle riunioni di Giunta Comunale con modalità “*videoconferenza*”.

**DETERMINA**

**Istituire** – con decorrenza 31.3.2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica per Covid-19 e dei conseguenti divieti di assembramento - la modalità di convocazione, svolgimento e deliberazione delle riunioni della Giunta Comunale con modalità “*videoconferenza*” nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con il presente provvedimento, mediante sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. del Segretario Generale.

**Approvare** le disposizioni organizzative – in allegato a) alla presente determina - per il regolare svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale con modalità “*videoconferenza*”.

**Demandare** al Segretario Generale e al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, per quanto di rispettiva competenza, i conseguenti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, dai quali non dovranno scaturire oneri finanziari per l'Amministrazione comunale, finalizzati all'attuazione delle riunioni della Giunta Comunale con modalità “*videoconferenza*”.

**Trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale e al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai Responsabili di P.O. , agli Assessori Comunali,**

**all'Albo per la pubblicazione nelle forme di legge.**

**Sottoscritta dal Sindaco  
(BOLOGNARI MARIO)  
con firma digitale**